

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 settembre 2015

Definizione dello schema di convenzione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo il quale gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere attivita' di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio. (15A08810)

(GU n.276 del 26-11-2015)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015);

Visto l'art. 10, comma 1, lettera c) della legge n. 152 del 2001, come sostituito dall'art. 1, comma 310, lettera c), della legge n. 190 del 2014, secondo il quale gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'art. 13 della citata legge n. 152 del 2001, attivita' di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) del medesimo art. 10, comma 1, a sostegno del processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima;

Considerato che l'art. 10, comma 1, lettera c), della legge n. 152 del 2001, prevede l'adozione di apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per la definizione dello schema di convenzione per le attivita' con contributo ivi elencate;

Ritenuto di dover dare attuazione alle predette disposizioni;

Sentiti gli Istituti di patronato e di assistenza sociale;

Decretano:

Articolo unico

1. Al fine di sostenere il processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di supportare la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, gli istituti di patronato possono svolgere, sulla base di convenzioni specifiche, in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio secondo lo schema di convenzione di cui al medesimo art. 10, comma 1, lettera c), definito nel testo allegato al presente decreto.

2. Le convenzioni stipulate con enti pubblici ed enti privati sono pubblicate nei siti internet degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

3. Le convenzioni stipulate secondo lo schema allegato e le loro modifiche o integrazioni, sono trasmesse, a cura dell'Istituto di patronato, entro trenta giorni dalla data di stipula, alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2015

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti

Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 4352

Allegato

SCHEMA DI CONVENZIONE

Articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 30 marzo 2001, n. 152)

L'anno, il giorno
del mese di

TRA

l'Istituto di patronato e di assistenza sociale
....., codice fiscale
....., partita IVA
....., con sede legale in
....., Via/Piazza
....., in persona di
....., nato/a a
....., il, codice
fiscale in
qualità di Legale Rappresentante,

E

(Soggetto privato/pubblico)
.....,
(codice fiscale/ Partita IVA)
.....
(residenza/sede legale)
.....

PREMESSO CHE:

ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'Istituto di patronato e' persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attivita' istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalita' etico-sociali;

secondo il disposto dell'art. 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, gli Istituti di patronato possono svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'art. 13 della citata legge 30 marzo 2001, n. 152, attivita' diverse, dettagliatamente elencate;

alla luce dell'art. 10, comma 1, lettera c), della legge 30 marzo 2001, n. 152, gli Istituti di patronato, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla pubblica amministrazione, possono svolgere, in favore dei soggetti indicati nelle lett. a) e b) del citato comma 1, attivita' di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze;

per l'erogazione del servizio, l'art. 10, comma 1, lettera c), della legge n. 152 del 2001, prevede un contributo determinato dalla presente convenzione;

le attivita' di cui alla presente convenzione rientrano tra le "Attivita' diverse" di cui all'art. 10 della legge n. 152 del 2001 e sono realizzate in favore di;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1.

Conferimento di incarico

Con la presente convenzione, il (Soggetto privato/pubblico) conferisce all'Istituto di patronato l'incarico di svolgere attivita' di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), della legge n. 152 del 2001, nel rispetto della normativa vigente, in materia di:

.....
.....
.....

Art. 2.

Contributo

Per l'erogazione del servizio svolto dall'Istituto di patronato di cui all'art. 1, e' prevista la corresponsione di un contributo determinato in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle attivita' oggetto della convenzione con riferimenti a parametri e indicatori oggettivi, secondo le seguenti modalita'

.....
.....

Art. 3.

Modalita' di svolgimento della/e attivita'

L'Istituto di patronato e' tenuto a svolgere la/le attivita' indicate all'art. 1 secondo modalita', tempi e luoghi di seguito riportati

L'Istituto di patronato espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.

L'Istituto di patronato impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parita' di trattamento.

L'Istituto di patronato e' tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti dal Soggetto privato/pubblico sulle attivita' svolte.

Il (Soggetto privato/pubblico) puo' chiedere al Patronato, informazioni e chiarimenti sulle attivita' svolte.

Art. 4.

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di a decorrere dal

Art. 5.

Responsabilita'

L'Istituto di patronato e' responsabile dei danni provocati da errori materiali e inadempimenti.

Art. 6.

Recesso unilaterale

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione.

In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno

Art. 7.

Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Art. 8.

Riservatezza e trattamento dei dati personali

E' fatto obbligo all'Istituto di patronato di mantenere la riservatezza su qualsiasi notizia, dato e informazione di cui viene a conoscenza in virtu' dell'espletamento delle attivita' di cui all'art. 1 della presente convenzione.

L'Istituto di patronato e' tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ed assume, per le attivita' svolte, la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali.

Art. 9.

Pubblicazione

L'Istituto di patronato pubblica la convenzione nel proprio sito internet secondo quanto disposto dal decreto che definisce lo schema

di convenzione.

Art. 10.

Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Istituto di patronato e il (Soggetto privato/pubblico) nell'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, e' competente il Foro di

Art. 11.

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.

Il Patronato Il (Soggetto privato/pubblico)